

LIBERTÀ

ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA

L'informazione alla clientela ha per scopo di far conoscere agli assicurati, per dovere di trasparenza, l'identità della loro Compagnia di assicurazione come pure le particolarità dei prodotti.

I dettagli di ogni copertura assicurativa, i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto sono chiaramente definiti nella polizza assicurativa, nelle Condizioni generali d'Assicurazione (CGA) e nelle eventuali Condizioni particolari o complementari che fanno stato in modo esaustivo unitamente a quanto disciplinato dalla legislazione svizzera, segnatamente dalla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

I consulenti di GENERALI rimangono volentieri a disposizione per ogni ulteriore informazione.

1. Partner contrattuale

Il suo partner contrattuale è GENERALI Assicurazioni Generali SA (in seguito GENERALI), la cui sede sociale è in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon 1. GENERALI è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

GENERALI fa parte del Gruppo di assicurazioni GENERALI di Trieste/Italia. Essa offre pure assicurazioni sulla vita (GENERALI Assicurazioni per persone, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1) e di protezione giuridica (FORTUNA Assicurazione di Protezione Giuridica, Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil).

2. Rischi assicurati ed estensione della copertura assicurativa

Le presentiamo una breve panoramica delle differenti coperture offerte da GENERALI, per permetterle di scegliere, secondo i suoi bisogni, la sicurezza ottimale per lei, i suoi passeggeri e il suo veicolo.

GENERALI le offre le coperture assicurative seguenti:

- **Responsabilità civile**

L'**assicurazione di responsabilità civile** copre i danni causati a terzi.

GENERALI le accorda una copertura assicurativa se una persona è ferita o decede o se vengono causati dei danni materiali a seguito dell'utilizzo del suo veicolo. L'assicurazione copre, fino a concorrenza della somma di assicurazione prevista nel contratto, le pretese giustificate e la difesa contro le pretese ingiustificate.

Anche lei può fare valere delle pretese nei confronti di GENERALI se, nella sua qualità di detentore subisce una lesione corporale essendo passeggero del suo veicolo. Questa copertura è però esclusa se lei è personalmente alla guida o se nessuna colpa può essere imputata alla persona che conduce la sua vettura al momento dell'incidente.

- **Casco**

La casco parziale copre il suo veicolo contro le conseguenze dei danni dovuti ai seguenti eventi: furto, incendio, forze della natura, caduta di massa di neve, rottura di vetri, collisione con un animale, morsi di martore, vandalismi e scherzi di terzi e caduta o atterraggio forzato di un aeromobile.

La casco integrale copre, oltre ai rischi già inclusi nella casco parziale, i danni da collisione.

Grazie alla nostra **assicurazione preventiva**, lei beneficia automaticamente, dal momento del rilascio dell'attestato di assicurazione e dalla consegna dell'autorizzazione ufficiale, di una copertura casco integrale per la durata di 21 giorni per i veicoli fino a 4 anni e di una copertura casco parziale per i veicoli da 5 a 10 anni di età, a condizione che il prezzo di catalogo non superi i CHF 35'000.-. Questa copertura non è garantita solamente in caso di cambio del veicolo, ma anche in caso di una nuova e prima immatricolazione.

- **Protezione infortuni**

GENERALI accorda la sua garanzia in caso di decesso o invalidità, temporanea o definitiva, se si verifica un incidente utilizzando il veicolo assicurato. Sono pure coperti gli infortuni che si verificano salendo o scendendo dal veicolo, in caso di riparazione d'emergenza durante un viaggio e mentre lei presta soccorso ai feriti.

Tutte le persone indicate nella polizza sono assicurate. Le prestazioni in contanti, per cure e assistenza medica, sono definite nella polizza di assicurazione e nelle CGA. Le prestazioni di assistenza in Svizzera e all'estero sono fornite da **Europ Assistance (Suisse) SA** a Ginevra.

- **LIBERTÀ Assistance**

Le prestazioni di assistenza in caso di guasto, furto e tentativo di furto o incidente del veicolo assicurato sono fornite da Europ Assistance per conto di GENERALI. In presenza di altri contratti di assicurazione che offrono una copertura con prestazioni identiche, GENERALI interviene a titolo sussidiario.

3. Validità territoriale

Per l'insieme delle coperture (responsabilità civile, casco, infortuni e LIBERTÀ Assistance), l'assicurazione vale nei seguenti Paesi: Svizzera, Liechtenstein, tutti i Paesi membri dell'UE e dello SEE, Andorra e Croazia. Per gli altri paesi Europei si può chiedere una carta verde disponibile su www.generali.ch. Non è concessa nessuna copertura per i Paesi/le regioni barrati/esclusi sulla carta verde. In certi paesi è obbligatoria un'assicurazione di confine. Quest'ultima è prioritaria rispetto all'assicurazione ordinaria.

L'assicurazione si estingue se lei si trasferisce all'estero o se il veicolo è immatricolato con targhe straniere.

In deroga all'articolo 4 CGA, le prestazioni sono garantite all'estero solo a condizione che lo spostamento non superi i 90 giorni consecutivi.

4. Validità temporale

La durata del contratto è indicata nella sua polizza. L'assicurazione entra in vigore:

- alla data indicata nel suo attestato di assicurazione per le coperture di responsabilità civile e casco preventiva;
- alla data indicata nella polizza per le coperture casco, infortuni e LIBERTÀ Assistance.

Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, se non viene disdetto da lei o da GENERALI tre mesi prima della sua scadenza.

In seguito a un sinistro che dà diritto al versamento di un'indennità, il contratto può essere disdetto rispettando i seguenti termini:

- da parte di GENERALI: al più tardi al momento del pagamento dell'indennità;
- da parte sua: entro un termine di 14 giorni da quando ha conoscenza del pagamento.

In caso di disdetta in seguito a sinistro, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la notifica della disdetta.

5. Premi

L'ammontare del premio varia in funzione dei rischi assicurati e delle coperture scelte. Il premio è dovuto per ogni anno di assicurazione alla data indicata nella sua polizza. Versando un supplemento è possibile pagare il premio anche ratealmente.

GENERALI prevede due sistemi di premio, secondo le coperture scelte:

- un premio dipendente dall'andamento dei sinistri: fino al 65% di ribasso sul premio base / malus limitato al 200% (casco integrale, responsabilità civile)
- un premio fisso indipendente dall'andamento dei sinistri (casco parziale, infortuni e LIBERTÀ Assistance)

GENERALI le offre la possibilità di stipulare una protezione del bonus valida per il primo sinistro che si verifica nel corso di un anno civile.

Se il contratto viene annullato prima della fine dell'anno di assicurazione, GENERALI le rimborsa la quota di premio corrispondente al periodo non ancora trascorso, fatta eccezione per i seguenti casi:

- lei viene indennizzata per un danno totale (scomparsa del rischio);
- nel corso dell'anno successivo alla stipulazione lei disdice il contratto in seguito a un danno parziale.

In caso di modifica del sistema di premi o di franchigie, GENERALI è autorizzata ad adattare il suo contratto per il successivo anno assicurativo. In tal caso lei può recedere dal contratto per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In mancanza di disdetta entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione, si riterrà che lei abbia accettato l'adattamento.

6. Franchigie

In caso di sinistro lei deve pagare la franchigia prevista nel contratto. Per le coperture responsabilità civile e casco è prevista una franchigia supplementare nei seguenti casi:

- se al momento del sinistro il conducente ha una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre in prova o una licenza definitiva estera non convertita in licenza svizzera 12 mesi dopo il suo arrivo in Svizzera
- se al momento del sinistro il conducente non rientra nella cerchia di conducenti dichiarati nel contratto

Nel quadro della copertura responsabilità civile, GENERALI rinuncia a chiedere il pagamento della franchigia nei seguenti casi:

- assenza di colpa della persona assicurata
- sottrazione del veicolo senza colpa a lei imputabile
- incidente causato da un conducente abituale in occasione di un corso di scuola guida o di un esame di guida

Nel quadro della copertura casco totale, GENERALI rinuncia a chiedere il pagamento della franchigia in caso di collisione all'estero avvenuta senza colpa della persona assicurata.

7. Ritardo nel pagamento e costituzione in mora

In caso di ritardo nel pagamento del premio le viene inviata una diffida. GENERALI le concede un termine di 14 giorni dal ricevimento della diffida per pagare il premio. Trascorso tale termine, la sua copertura assicurativa è sospesa. Essa viene riattivata dal momento del pagamento del premio, interessi e spese incluse.

In caso di mancato rimborso della franchigia di responsabilità civile entro un termine di 4 settimane, GENERALI le concede un termine supplementare di 14 giorni per procedere al pagamento. Se il pagamento non avviene entro tale termine, il contratto si estingue nella sua totalità. La franchigia e le spese restano dovute.

In caso di sospensione della copertura responsabilità civile, GENERALI ha l'obbligo di informare il competente Ufficio cantonale della circolazione stradale affinché proceda al ritiro delle targhe.

8. In caso di sinistro

In caso di sinistro lei deve avvertire GENERALI il più presto possibile al numero gratuito 0800 82 84 86. Deve collaborare all'accertamento dei fatti trasmettendo tutte le informazioni e i documenti richiesti da GENERALI.

In caso di inosservanza di questi obblighi o di comportamento contrario alle regole della buona fede, GENERALI è liberata dai suoi impegni, sempre che non venga stabilito che la mancanza di collaborazione non sia imputabile ad una colpa o non abbia influito sul danno.

Oltre al rifiuto delle prestazioni, gli atti fraudolenti possono comportare azioni penali.

9. Protezione dei dati

Nell'esercizio della sua attività assicurativa (valutazione del rischio, liquidazione dei sinistri, statistiche, marketing) GENERALI può avere la necessità di dover trattare dati che la riguardano. Tali dati figurano, in particolare, nei contratti, nelle proposte di assicurazione, negli avvisi di sinistro, nei rapporti medici o nei documenti ufficiali. Essi sono archiviati negli incarti o su supporti elettronici.

GENERALI può essere costretta a dover trasmettere dati che la concernono a terzi, come coassicuratori, riassicuratori, compagnie del Gruppo GENERALI, medici consulenti o periti. Essa si riserva inoltre la facoltà di chiedere informazioni a terzi, in particolare ai precedenti assicuratori, in merito all'andamento dei sinistri.

La proposta di assicurazione contiene una clausola, in base alla quale lei autorizza GENERALI a trattare i dati indispensabili all'esame e alla gestione del contratto. GENERALI garantisce un trattamento confidenziale delle informazioni ricevute.

Al fine di lottare contro le frodi assicurative ed in caso di sinistro, GENERALI è autorizzata allo scambio dei dati nell'ambito della banca dati "CarClaims-Info". Si tratta di una banca dati centralizzata nell'ambito della quale, un sinistro, vengono scambiate non solo le generalità del veicolo, ma anche la data e la causa del sinistro.

Per la consultazione dei dati relativi ai veicoli assicurati presso GENERALI, quest'ultima utilizza la banca dati "CLS-Info". Queste due banche dati vengono gestite conformemente alle disposizioni vigenti sulla protezione dei dati da SVV Solution SA, una filiale dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA).